

La salvaguardia del patrimonio immateriale, una prospettiva per lo sviluppo sostenibile e la tutela delle biodiversità

di Chiara A. d'Alessandro

Abstract: *Safeguarding intangible heritage, a perspective for sustainable development and the protection of biodiversity* - The greatest challenge of contemporary environmental constitutionalism is to ensure effective protection of nature, biodiversity and the cultures and forms of life associated with them. This contribution seeks to highlight the potential that the concrete implementation by member states of the 2003 Unesco Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage can bring, on local and global scales, to many areas such as the conservation of biodiversity, the achievement of sustainable development goals, the management of natural resources, as well as the prevention of and even the response to potential natural disasters, also in the context of a renewed sensitivity of the Italian legislator after the reform of Article 9 of the Constitution on environmental protection.

Keywords: Intangible Cultural Heritage; Sustainable Development; Safeguarding; Communities; Art. 9 Cost.

345

1. Premessa

La più grande sfida del costituzionalismo contemporaneo in materia ambientale è riuscire a garantire un'effettiva protezione della natura, della biodiversità, nonché delle culture e delle forme di vita ad esse associate. Infatti in questo quadro debbono ormai rientrare non solo, le azioni della comunità internazionale, ma anche quelle degli Stati in tema di sviluppo sostenibile.

Molti sono gli studi che si sono concentrati sul tema del rapporto tra sviluppo sostenibile e ambiente, concetti da considerarsi, ormai, quasi come un'endiadi, al punto che il primo è considerato condizione imprescindibile della tutela ambientale.

D'altra parte, chi voglia porsi il quesito sia in chiave concettuale, che giuridica, sui rapporti tra sviluppo sostenibile e patrimonio culturale non può fare a meno di rilevare, come *in limine*, che il patrimonio culturale vive sempre di più in «una rete di rapporti»¹ che lo portano a confrontarsi con

¹ Il riferimento è all'espressione utilizzata da Giuseppe Bottai, che a proposito della ben nota legge italiana n.1089 del 1939 «sulle cose d'arte» già rilevava come i beni culturali si trovano in una «rete di rapporti», nella quale non vi è solo il rapporto pubblico-

sfide e trasformazioni che coinvolgono ambiti e settori diversi, da quello culturale, a quello ambientale, sociale, ed economico², fino ad arrivare a quello tecnologico e che, così come le risorse ambientali, quelle legate alla cultura e al patrimonio culturale, materiale e immateriale, sono anch'esse "risorse", non rinnovabili³, uniche e dal profondo valore culturale e identitario per le comunità e i popoli di riferimento. Ciò del resto - anche alla luce dei molteplici documenti giuridici di varia natura e testi di carattere sia nazionale che internazionale che individuano il legame, seppure talora solo *in nuce*, tra patrimonio culturale e sviluppo sostenibile - spinge a riflettere con rinnovata attenzione sul ruolo che la tutela del primo può svolgere nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, divenuti sempre più centrali nelle azioni e nelle politiche degli attori istituzionali di tutto il mondo.

In questo contesto appare di sicuro interesse analizzare, in via preliminare, il rapporto che sussiste tra cultura e sviluppo sostenibile, restringendo, tuttavia, il campo, davvero troppo vasto, a quelle espressioni culturali che compongono il c.d. patrimonio culturale immateriale (d'ora in poi PCI). Ciò con particolare riferimento, per quanto riguarda il diritto positivo, alla Convenzione internazionale che ha dato contenuto e sostanza a tale categoria, la *Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*.

Nello specifico l'obiettivo di questo contributo sarà, dunque, quello di mettere in luce il potenziale beneficio che la concreta implementazione - soprattutto in termini di tutela giuridica - da parte degli Stati membri degli obblighi prescritti dalla *Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, può apportare, su scale locale e globale, in molti settori quali la conservazione della biodiversità, la gestione delle risorse naturali, così come la prevenzione e persino la risposta ai potenziali disastri naturali, ciò con particolare attenzione al ruolo delle comunità locali ed indigene nella conservazione e nell'uso sostenibile delle diversità biologiche

2. La cultura come IV pilastro

privato e, dunque, l'interesse privato al libero uso della cosa - così centrale nella visione liberale che aveva presieduto all'emanazione della precedente legge Rosadi del 1909 - ma, dato ancor più interessante, Bottai già rilevava che vi era una molteplicità di altri interessi quali, ad esempio, quelli di natura economica e commerciale, o quelli collettivi alla fruizione della cosa e, ancora, quelli alla ricerca scientifica e alla valorizzazione. Cfr., G. Bottai, *Politica fascista delle arti*, Roma, 1940, p. 123

² Si deve rilevare come, in effetti, i risvolti economici in rapporto all'utilizzazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale costituiscono da tempo oggetto di numerose riflessioni. S. Cassese, nello specifico, già da tempo ha sottolineato il potenziale beneficio derivante dallo sfruttamento delle potenzialità economiche del patrimonio culturale, che producono «maggiori entrate», e che «maggiori entrate possono assicurare migliore tutela e fruizione più ampia dei beni culturali». Cfr. S. Cassese, *I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 1998, p. 673.

³ In tal senso C. Videtta, *Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro*, Torino, 2018, p.4

Quello di sviluppo sostenibile è un concetto la cui articolazione non solo in termini giuridici, pur nella vaghezza della sua definizione⁴, viene attribuita essenzialmente agli sviluppi del diritto internazionale. Nello specifico, l'origine prima del concetto si fa risalire convenzionalmente al rapporto *Our Common Future*, più noto come *Rapporto Brundtland* del 1987⁵. In tale documento, ormai considerato una pietra miliare della tematica, per la prima volta compare una definizione di questo ampio concetto come «uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri». Si tratta di una prima accezione di sostenibilità che viene dalle scienze naturali come principio di equilibrio delle tre 'e': *ecologia*, *equità*, ed *economia*, che presuppone una capacità di sopportazione da parte dell'ambiente meglio conosciuta come «*carring capacity*», intesa a misurare «il livello di affollamento massimo oltre il quale nell'area non è più possibile la riproducibilità degli ecosistemi», nonché la

⁴ Non manca, in effetti, chi sottolinea la vaghezza della nozione di sviluppo sostenibile nel diritto internazionale, solo a titolo esemplificativo, si vedano F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010; L. Pineschi, *I principi del diritto internazionale dell'ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela dell'ambiente*, in R. Ferrara, C.E. Gallo, (a cura di) *Trattato di diritto dell'ambiente. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno*, (a cura di R. Ferrara, C.E. Gallo, M.A. Sandulli et al.) vol. I, Milano, 2014, pp. 121 ss. Alcuni autori, inoltre, hanno messo in luce l'ossimoro che risiede nell'accostamento di due concetti potenzialmente antitetici: sviluppo, che richiama processi di matrice economica e di sfruttamento delle risorse, e sostenibilità, che implica un equilibrio tra economia, ambiente e società. Sul punto, cfr. E. Auclair, G. Fairclough et al., *Theory and practice in heritage and sustainability: between past and future*, Londra, 2015; J. Dessein, K. Soini, et al. (eds), *Culture in, for and as sustainable development; conclusions from the COST Action IS1007 investigating cultural sustainability*, University of Jyväskylä, 2015; Nel contesto europeo, al contrario, sembra essersi realizzato un maggiore sforzo esemplificativo del concetto, in tal senso cfr. C. Videtta, *Cultura e sviluppo sostenibile*, cit. p. 10. Più in generale pare potersi affermare che già da tempo il diritto dell'Unione Europea ha conosciuto un'evoluzione significativa in tema di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente in senso più ampio. Sul punto, si vedano *ex multis*, O. Porchia, *Le politiche dell'Unione Europea in materia ambientale*, in R. Ferrara, C.E. Gallo, (a cura di) *Trattato di diritto dell'ambiente*, cit. pp. 153 ss.; B. Caravita, A. Morrone, *Le fonti del diritto ambientale*, in B. Caravita, A. Morrone, L. Cassetti (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2021. Nell'ambito delle strategie euro unitarie, infatti, si inserisce l'ambizioso piano di rilancio economico promosso a seguito della pandemia da Covid-19 e non a caso denominato *Next Generation EU*. Questo programma di sostegno e di promozione della crescita socio-economica degli Stati vede nello sviluppo sostenibile, accanto alla digitalizzazione, uno dei suoi scopi principali, riconfermando ancora una volta l'importanza e l'attenzione, al rilancio del concetto di sostenibilità guardando soprattutto all'interesse delle generazioni future, la *next generation EU* appunto. M. Francaviglia mette in luce come la sostenibilità si ponga, ormai, a livello europeo come un problema di redistribuzione delle risorse e, contestualmente, come nuovo elemento di integrazione europea, cfr., *Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato di Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale*, in www.federalismi.it, n.19/2020.

⁵ La Commissione prendeva il nome dal Primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland che presiedette la Commissione mondiale di ambiente e sviluppo (*World Commission on Environment and Development*) insediata nel 1983 su mandato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

necessità di utilizzare le risorse naturali del pianeta in modo tale da soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

A ben guardare, il concetto generale di sostenibilità si specifica in due principali filoni: si tratta dei concetti di *sostenibilità inter-generazionale* e di *sostenibilità intra-generazionale*.

La *sostenibilità inter-generazionale* impone agli Stati di tenere conto dei bisogni delle generazioni presenti e future nella definizione delle loro politiche di sviluppo. Esprime, quindi, la contrapposizione esistente tra i bisogni di oggi e quelli di domani.

La *sostenibilità intra-generazionale*, invece, impone ad ogni Paese di definire le proprie politiche avendo in considerazione non solo le esigenze dei propri cittadini, ma anche quelle dei popoli limitrofi. Esprime, quindi, la necessità di limitare lo sfruttamento delle risorse naturali, non per assicurarle alle prossime generazioni, come per la sostenibilità inter-generazionale, ma piuttosto per garantire una adeguata opportunità di godimento delle stesse a tutte le generazioni presenti.⁶

In seguito, con la *Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo* del 1992 e, ancora, con la *Dichiarazione di Johannesburg* del 2002, il concetto di sviluppo sostenibile è stato ampliato, giungendo ad una concettualizzazione più matura e multidimensionale⁷, così da includere

⁶ Sulla duplice dimensione inter-generazionale e intra-generazionale dello sviluppo sostenibile, si vedano P. Dell'Anno, *Principi del diritto ambientale europei e nazionale*, Milano, 2004, p.74; M. Gestri, *Ambiente (dir. Int.)*, (voce), in *Diz. Dir. Pub.*, diretto da S. Cassese, vol. I, Milano, 2006, pp.220 ss; D. Porena, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017. Invero, va segnalato come il riferimento alle generazioni future, quale uno dei cardini di tutto il concetto di sviluppo sostenibile, è stato spesso criticato per la sua eccessiva vaghezza, in quanto produrrebbe una proiezione verso un futuro indeterminato e indeterminabile, che rischierebbe di vanificare proprio gli sforzi di concretezza delle politiche pubbliche richieste sul tema. Cfr V. Pepe, *Lo sviluppo sostenibile tra governo dell'economia e profili costituzionali*, Milano, 2002, pp. 274 ss. G. Manfredi, *Ambiente, globalizzazione, democrazia*, in G. Manfredi, S. Nespor, *Ambiente e democrazia: un dibattito*, in *Riv. Giur. Amb*, 2010, pp. 293 ss. Allo stesso tempo, si sostiene che porre sul medesimo piano i bisogni del presente con quelli delle generazioni future impone la necessità di temperare i bisogni di generazioni potenzialmente infinite con risorse finite, sul punto, C. Cafagno, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente*, Torino, 2007, p. 59. Più in generale quello della sostenibilità inter-generazionale, prendendo le mosse dal diritto internazionale a tutela dell'ambiente, è divenuto altresì terreno di riflessioni giuridico costituzionali di più ampio respiro, cfr. R. Bifulco, A. D'Aloia, *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008. Più di recente, A. D'Aloia, *nella voce Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir., Agg.*, Milano, 2016, p.331, ne parla, infatti, come di una «nuova questione costituzionale».

⁷ Nello specifico, la Dichiarazione di Rio ha chiarito che la sostenibilità deve costituire un obiettivo in tutti i processi di sviluppo, giungendo a una più chiara e definitiva "saldatura" tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, di modo che quest'ultimo diventi il principio ordinatore dell'intero sistema di diritto internazionale a tutela dell'ambiente. La Dichiarazione di Johannesburg, inoltre, ha individuato gli strumenti concreti per raggiungere tali obiettivi con la più compiuta individuazione dei tre pilastri (Principio 5). Sull'evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile nelle diverse conferenze internazionali, si vedano M. Montini, *Profili di diritto internazionale*, in P.

questioni non solo di tutela ambientale e di preservazione delle risorse naturali ma anche di sviluppo economico e progresso sociale.

In quest'ottica, comunemente si ritiene che lo sviluppo sostenibile si fondi, in sostanza, su tre pilastri che si rafforzano e influenzano reciprocamente: ambientale, economico e sociale.

In tale contesto per lungo tempo il fattore "cultura" è stato concepito come una mera componente del c.d. pilastro sociale. Non compare, in effetti, in nessuno dei testi internazionali fin qui citati, il riferimento alla "cultura" quale valore autonomamente rilevante per l'attuazione di politiche di sviluppo sostenibile.⁸ Eppure si è andati, col tempo, rendendosi conto che se lo sviluppo sostenibile tende a realizzare un equilibrio tra economia, società e ambiente, finalizzato alla ricerca di un benessere duraturo tramite il raggiungimento di un'armonia tra ambiente e essere umano, ciò non può non implicare che la cultura, per sua natura, sia posta alla base di questo processo.

Invero, la logica dell'esclusione della cultura dai fattori di sviluppo sostenibile appare oggi un approccio da considerare pressochè ampiamente superato, al punto che molti sono ormai i testi e documenti internazionali⁹ che riconoscono lo stretto legame, non da ultimo giuridico, tra il concetto di cultura e i processi di sviluppo in generale, tra cui, segnatamente e direi anzitutto, quelli di sviluppo sostenibile.

Dell'Anno Piccozza (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Padova, 2012, pp. 37 ss; L. Pineschi, *I principi del diritto internazionale dell'ambiente* cit., pp.94 ss.

⁸ In effetti, colpisce la totale assenza di riferimenti alla cultura e al patrimonio culturale pure in riferimento agli obiettivi di mantenimento della pace, nonostante ormai da tempo questa fosse una delle finalità ben chiare nel contesto del diritto internazionale. Infatti, sin dal trattato istitutivo dell'Unesco era apparsa evidente la stretta connessione tra cultura, mantenimento della pace e dialogo tra i popoli, per questa ragione nel trattato istitutivo dell'Unesco si precisa che "l'Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza favorendo, attraverso l'educazione la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni (...)". Sul punto e per una riflessione di più ampio respiro sull'evoluzione del ruolo della cultura nei testi e documenti internazionali in tema di sviluppo sostenibile, C. Videtta, *Cultura e sviluppo sostenibile*, cit., pp.26-27

⁹ Per una ricostruzione dell'evoluzione del valore attribuito alla cultura nei processi di sviluppo nei diversi testi e documenti internazionali, anche con riferimento alle resistenze riscontrate in seno agli organismi internazionali, cfr. B. A. Molina Neira. *La incorporación de la cultura y el patrimonio en el desarrollo sostenible: desafíos y posibilidades*, in *Revista de la escuela de estudios generale*, vol.8, 2018, n.1, pp.1-33

È così, dunque, che è ormai comunemente accettato che la cultura costituisca il *quarto pilastro* dello sviluppo sostenibile¹⁰, una sua condizione o motore, nonché un ponte di comunicazione tra le altre dimensioni¹¹.

In tale prospettiva un cambiamento di passo è stato rappresentato senz'altro dalla Convenzione Unesco del 2003, di cui si parlerà più ampiamente, e poi dalla, di poco successiva, *Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità culturali* del 2005 che segna un ulteriore, significativo, passo in avanti nel rapporto tra cultura e sviluppo sostenibile¹².

Il quadro dei riferimenti che assegnano finalmente un ruolo centrale alla cultura nella realizzazione di politiche sostenibili si completa con una serie di documenti internazionali che, seppure di *soft law*, mostrano il segno di una più matura consapevolezza, così come già emersa dalle due Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005. Si fa riferimento alla *Dichiarazione di Hangzhou* (2013) su “*La cultura come chiave dello sviluppo sostenibile*” e poi alla individuazione nel 2015 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’*Agenda ONU 2030*¹³ che senza dubbio incide, sin dalla sua adozione, sulle agende politiche di tutti i paesi.

3. Patrimonio culturale immateriale e sviluppo sostenibile

¹⁰ In tal senso, J. Hawekes, *The fourth pillar of sustainability: culture's essential role in public planning*, Melbourne, 2001, p.69; V. Guèvremont, *La relation entre culture et développement durable dans la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel: harmonie ou dissonance?*, in L. Lankarani, F. Fines (eds.), *Le patrimoine culturel immatériel et le collectivités infraétatiques*, Paris, 2013, pp.75 ss.; Id., *La reconnaissance du pilier culturel du développement durable : vers un nouveau mode de diffusion des valeurs culturelles au sein de l'ordre juridique mondial*, in *Annuaire Canadien de Droit International*, vol. 50, 2012, pp. 163-195; C. Videtta, *Cultura e sviluppo sostenibile: alla ricerca del 4° pilastro*, cit.

¹¹ Sul punto, S.N. Erlwein, *Culture, development and sustainability, the cultural impact of development and culture's role in sustainability*, in: Albert, MT., Bandarin, F., Pereira Roders, A. (eds) *Going Beyond. Heritage Studies*, Berlin, 2017, p.87

¹² Non a caso l'art. 13 della Convenzione è rubricato “*Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile*”. Con esso si stabilisce che “Le Parti si adoperano per integrare la cultura nelle rispettive politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.” Prima ancora della Convenzione del 2005, va segnalata la *Dichiarazione universale sulla diversità culturale*, adottata nel 2001 dall’Unesco e che costituisce il primo strumento giuridico, seppure di *soft law*, che riconosce esplicitamente un legame tra la promozione della diversità culturale e lo sviluppo umano sostenibile. La Dichiarazione ha fatto, senz'altro, da sfondo alla successiva adozione della *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* del 2003 e la *Convenzione sulla protezione e promozione della diversità e delle espressioni culturali* del 2005

¹³ L’Agenda è stata adottata con la risoluzione dell’Assemblea generale ONU del 15 settembre 2015 dal titolo «trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», sebbene non vi sia l’esplicito riconoscimento della cultura come quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, accanto a ambiente, economia e società, molteplici sono i “goals” nell’ambito dei quali emerge lo stretto legame tra cultura e sviluppo sostenibile o tra quest’ultimo e il patrimonio culturale in numerosi ambiti dall’educazione, al turismo, allo sviluppo economico, alla protezione della natura, alla sicurezza alimentare, etc..

Fatta tale indispensabile premessa, appare di sicuro interesse analizzare lo stretto legame che sussiste tra cultura e sviluppo sostenibile, e più specificamente tra quest'ultimo e quelle espressioni culturali che compongono il c.d. patrimonio culturale immateriale.

Uno sforzo elaborativo in proposito appare tanto più utile, in quanto, per lungo tempo il diritto internazionale della cultura, ma anche le diverse legislazioni nazionali a tutela di questo ambito, si sono concentrate sul patrimonio materiale. Nel tempo, agli occhi degli attori istituzionali, è divenuto sempre più evidente, soprattutto sotto la spinta delle comunità di alcuni popoli, e delle acquisizioni della ricerca segnatamente antropologici, la necessità di elaborare uno strumento giuridico in grado di tutelare anche quelle espressioni, prassi, culture e conoscenze che, proprio perché non legate a un sedime stabile come i monumenti, sono più fragili ed esposti al rischio di scomparsa e omologazione insito nei processi di globalizzazione.

Proprio allo scopo di rispondere a questo bisogno di cui si erano fatti portavoce diversi paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo, che avevano mostrato preoccupazione per la continua perdita e erosione del loro patrimonio intangibile e per i quali gli elementi legati all'oralità e alla tradizione rappresentano la principale dimensione del patrimonio culturale, nasce la citata *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* del 2003¹⁴. Il testo è, infatti, strutturato allo scopo di apprestare un regime di tutela basato su una concezione di patrimonio di diverso raggio rispetto a quella contenuta nella Convenzione Unesco di una trentina d'anni precedente sul patrimonio culturale materiale, capace, stavolta, di mettere in primo piano, non tanto il valore unico ed eccezionale di un bene¹⁵, ma anzitutto le persone, le comunità che praticano e trasmettono le espressioni del patrimonio immateriale¹⁶. A questo scopo l'art. 2 della Convenzione

¹⁴ Sulla Convenzione si rinvia, *ex multis*, a F. Brugman, *La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*, in *PH Cuadernos* 17, 2005 ; A. Sola, *Quelques réflexions à propos de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, in J. Nafziger, T. Scovazzi (eds.), *The Cultural Heritage of Mankind*, Leiden, 2008; M. Fumagalli Meraviglia, *La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale*, in L. Degrossi (a cura di), *Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Milano, 2008, spec. pp. 42 ss; F. E. De Cabo, *Reconocimiento del Patrimonio Inmaterial: La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*, *Patrimonio Cultural de España*, n. 0, 2009, pp. 145 ss; S. Oggianu, *La disciplina pubblica delle attività artistiche e culturali nella prospettiva del federalismo*, Torino, 2012, in part. pp. 5-11; J. Blake, *Creating a new heritage protection paradigm?*, in *The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage*, Londra, 2016, pp. 11 ss; P.L. Petrillo, *The legal protection of intangible cultural heritage. A comparative perspective*, 2019

¹⁵ Il riferimento è alla Convenzione Unesco per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 che mette, invece, al centro i beni, i siti, i monumenti proprio perché «di valore universale eccezionale»

¹⁶ L'approdo al testo internazionale del 2003 è stato tutt'altro che semplice, per una ricostruzione dettagliata della lunga genesi della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, si rinvia a L. Lankarani El-Zein, *L'avant-projet de la Convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel: évolution et interrogations*, in *Annuaire français de droit international*, vol. 48, 2002, pp. 624-656; J. Avezuela Cárcel, *El patrimonio cultural inmaterial*, in *Problemas prácticos y actualidad del Derecho administrativo: anuario 2015*/coord. por Miguel Ángel

fornisce una definizione volutamente di ampia portata, per cui il patrimonio culturale immateriale viene definito come: “le pratiche, le rappresentazioni, le conoscenze, e il *know how* che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”.

Gli elementi, quindi, utili a circoscrivere giuridicamente tale concetto sono, da un lato, da ricondurre alla modalità espressiva della dimensione culturale (pratiche, rappresentazioni, conoscenze), dall'altro alla modalità di trasmissione di tali fattori (natura intergenerazionale, costante ri-creazione dei fattori culturali, senso di identità comunitario)¹⁷, ciò che, come si vedrà, rappresenta uno dei punti di maggiore contatto con il concetto di sviluppo sostenibile.

Lo stesso articolo 2 della Convenzione specifica ulteriormente tale nozione individuando 5 «domini» esemplificativi, ma non esaustivi, del fattore culturale che connota la natura intangibile di tale patrimonio.

Per l'articolo 2, dunque, sono patrimonio culturale immateriale: 1. Le tradizioni ed le espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; 2. le arti dello spettacolo; 3. le pratiche sociali, gli eventi rituali e festivi; 4. le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; 5. il saper fare tradizionale.

In effetti, alla luce della Convenzione, il patrimonio immateriale, lo sviluppo sostenibile e l'ambiente più in generale, presentano significativi intrecci. Anzitutto, sin dal Preambolo della convenzione viene messo in risalto il valore del patrimonio culturale immateriale in quanto «garanzia di diversità culturale e sviluppo sostenibile». In termini giuridici il Preambolo ha, del resto, un «valore interpretativo»¹⁸ importante, nella misura in cui tutte le disposizioni del testo devono essere interpretate alla luce di esso. Inscrivere, dunque, lo sviluppo sostenibile tra i principi e valori cardine a cui si ispira, equivale significativamente a porre tale obiettivo anche al centro dell'interpretazione e delle politiche di attuazione della Convenzione stessa da parte degli Stati.

È, poi, segnatamente nella stessa definizione di PCI, fornita dall'art. 2 della Convenzione, che tale legame si coglie, ancora maggiore chiarezza e puntualità. Infatti, il testo internazionale stabilisce che saranno presi in considerazione solo quegli elementi del PCI che risultano *compatibili*, oltre che con gli strumenti giuridici esistenti in materia di diritti umani, anche con i principi di sviluppo sostenibile. Si tratta di un dato niente affatto secondario perché equivale a tracciare un limite, sin da subito molto netto e significativo, indicando come il rispetto dei principi di sviluppo sostenibile costituisca il confine tra quelle espressioni, prassi e culture che possono essere considerate, ai fini della Convenzione, patrimonio immateriale e ciò che, al contrario, non può esserlo. Evidentemente ciò significa che, pur in presenza

Recuerda Girela, pp. 461 ss.; H. Velasco Maillo, *De patrimonios culturales y sus categorías*, in *Gazeta de antropología*, n. 28, 3, 2012

¹⁷ In tal senso, P.L. Petrillo, *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale. Spunti comparati*, in E. Catani., G. Contaldi., F. Marongiu Buonaiuti. (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione Europea*, Macerata 2020, p.117

¹⁸ Cfr. V. Barral, *Le développement Durable en droit international: essai sur les incidences juridiques d'une norme évolutive*, Bruxelles, 2017, p.280

di espressioni immateriali, due principi sono irrinunciabili perché si possa parlare di PCI per l'Unesco: il rispetto dei diritti umani e la sostenibilità.

Oltre, poi, ai riferimenti letterali ed espliciti al rapporto tra sviluppo sostenibile e PCI, che già costituiscono un dato di notevole rilievo perché si tratta della prima Convenzione internazionale che, sin dall'elaborazione del concetto di sviluppo sostenibile, coglie l'essenza di un legame diretto tra questi due elementi, è comunque l'intero testo internazionale che riflette implicitamente, nella sua stessa impostazione, i principi cardine dello sviluppo sostenibile

Il fatto è che le caratteristiche intrinseche del PCI in quanto patrimonio vivente, e dinamico, lo rendono fortemente incentrato sul presente, ma collegato sia al passato, in quanto è eredità dello stesso, che al futuro, perché destinato ad essere trasmesso di generazione in generazione e, dunque, ad adattarsi e cambiare con il mutare del contesto ambientale, sociale e culturale¹⁹. Si tratta di una dimensione che richiama alla mente uno dei principi cardine delle politiche di sviluppo sostenibile, vale a dire quello equità intergenerazionale. Se infatti, lo sviluppo sostenibile, sin dal *Rapporto Brundtland*, è individuato come lo «sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri», allora secondo tale approccio, tutelare il PCI significa anche garantire che esso continui ad essere praticato, senza però compromettere la capacità delle generazioni future di continuare a praticarlo e ri-crearlo²⁰.

Un altro principio considerato centrale in tema di sviluppo sostenibile attiene al coinvolgimento del pubblico e dei cittadini, declinazione dello stesso principio di equità intergenerazionale²¹. Vale la pena ricordare, infatti, quanto quest'ultimo sia considerato tra i principi cruciale all'attuazione di politiche di sviluppo sin dalla *Dichiarazione di Rio* del 2002, nella quale si specifica che «il miglior modo di trattare la questione dell'ambiente è assicurare la partecipazione di tutti i cittadini coinvolti»²². Ebbene, il coinvolgimento delle comunità, vere protagoniste della Convenzione, e soprattutto vera essenza del concetto stesso di patrimonio immateriale - in quanto senza una «comunità portatrice» non vi è nessuna espressione del patrimonio immateriale²³ - permea, in effetti, tutto il testo della

¹⁹ In tal senso, S.-N. Erlewein, *Culture, Development and Sustainability: The Cultural Impact of Development and Culture's Role* in Albert, M.T., Bandarin, F., Pereira Roders, A. (eds), *Going Beyond. Heritage Studies*, Springer, 2017, p. 90

²⁰ Sul punto, S. Labadi, *Intangible heritage and sustainable development: realistic outcome or wishful thinking?*, in *Heritage & Society*, IV/1, 2011, p.116

²¹ Sul punto V. Guèvremont, *La relation entre la culture et le développement durable dans la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel: harmonie ou dissonance?*, in L. Lankarani, F. Fines (eds.), *Le Patrimoine culturel immatériel et le collectives infraétatiques*, Paris 2013, p.10

²² D'altra parte anche nel diritto amministrativo, e più in generale nelle politiche pubbliche poste in campo dagli attori istituzionali, la partecipazione e il coinvolgimento del "pubblico" sono viste, ormai, come strumento privilegiato del perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici. Su quest'ultimo profilo cfr. P.M. Rosa Salva, *Il principio di partecipazione nella sfida della sostenibilità territoriale: Italia e Francia a confronto*, in *DPCE online*, 2/2021, pp.1799-1830

²³ Sulla centralità del ruolo delle comunità nella Convenzione del 2003, si veda, J. Blake, *Unesco's 2003 Convention on intangible cultural heritage: implications of community*

Convenzione. Ed infatti, non solo le comunità devono poter praticare e trasmettere il PCI, ma gli Stati hanno l'obbligo di garantire «la più ampia partecipazione possibile delle comunità», dall'individuazione e inventariazione dell'elemento (art.11), all'individuazione delle misure di salvaguardia più idonee (art. 15), al coinvolgimento delle stesse in attività di sensibilizzazione e educazione in tema di PCI, fino alla necessità che le medesime prestino il proprio consenso alla candidatura di questa o quella pratica immateriale nelle Liste rappresentative Unesco²⁴.

La centralità del ruolo delle comunità, dunque, contribuisce a segnare un ulteriore tassello a riprova della stretta relazione tra patrimonio immateriale e sviluppo sostenibile, a dimostrazione che l'implementazione della Convenzione può costituire un esempio di “buona pratica” nell'attuazione di politiche di sviluppo sostenibile.

Alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo durevole contribuiscono, altresì, i riferimenti alla natura e all'ambiente che sono diffusi in tutto testo della Convenzione. D'altra parte lo stretto rapporto tra PCI ambiente e natura è stato definito come uno degli aspetti più importanti del patrimonio immateriale²⁵. Ed infatti, innanzitutto l'art. 2, nel definire il patrimonio immateriale specifica che esso è «trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura (...)». Così esplicitamente individuando nel rapporto comunità ed elementi del patrimonio immateriale con l'ambiente circostante e la natura, una delle cifre caratteristiche di esso.

Ancora, sempre l'articolo 2.2, nel definire i «domini» nell'ambito dei quali possono trovare espressione gli elementi del PCI, include «le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo». Del resto anche nell'articolo 3 b) nel richiamare, come ricordato, la relazione con gli altri strumenti internazionali stabilisce che nessun elemento può pregiudicare l'applicazione degli obblighi internazionali contratti dagli Stati parte: tra questi vi sono naturalmente quelli relativi all'ambiente, all' utilizzo delle risorse biologiche e naturali²⁶.

involvement in “safeguarding”, in L. Smith, N. Akagawa (eds.), *Intangible Heritage*, London – New York 2009, pp. 45-74; V. Négri, *Receiving in domestic law concepts born by the 2003 Convention: focus on the notion of community*, in M. Cornu, A. Vaivade, L. Martinet, C. Hance (eds.) *Intangible cultural heritage: going beyond the 2003 Convention*, Cheltenham – Northampton, 2020 pp. 44 ss.

²⁴ Il riferimento è al capitolo 2, criterio R.4, delle *Operational Directives* della Convenzione Unesco del 2003 che specificamente richiede che per l'iscrizione di un elemento nella Lista rappresentativa gli Stati dimostrino che vi è stata la più ampia partecipazione possibile della comunità, dei gruppi e, in alcuni casi, degli individui interessati e con il loro «consenso libero, preventivo e informato»; più nel dettaglio sul punto S. Urbinati, *Communities, Groups and Individuals: the Bearers of the Intangible Cultural Heritage. What is the Role Attributed to These Subjects in the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage?*, in A. Cicchetti, J.O. Frosini, M. Gola (eds.), *Public Law and Regulation*, Rimini, 2011, pp.189 ss

²⁵ Così, T. Scovazzi. *The Unesco Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. General remarks*, in P.L. Petrillo (ed.), *The Legal protection of the intangible cultural heritage*, 2019, p.4

²⁶ Sul punto J. Blake, *Commentary on the 2003 UNESCO Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Leicester, 2006, p.78

In effetti, il PCI e l'ambiente hanno molto in comune: entrambi costituiscono una risorsa esauribile che necessita di essere preservata per le future generazioni, ed entrambi sono oggetto di diritti fondamentali, in specie in relazione al diritto alla cultura, alla diversità culturale e alla salvaguardia dell'ambiente e della salute²⁷.

4. Una risorsa. Qualche caso esemplificativo

L'intreccio tra salvaguardia del PCI, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile si esplicita, ulteriormente, in diverse circostanze²⁸.

Innanzitutto nelle stesse procedure: è, infatti, compito degli stessi Stati, nei *dossier* di candidatura, mettere in evidenza la relazione tra l'elemento che si intende candidare l'ambiente e la natura. Non solo, ma gli Stati richiedenti devono adeguatamente dimostrare di impegnarsi nell'adozione di misure di salvaguardia che tutelino e preservino entrambi questi elementi: PCI e ambiente.

Qualche esemplificazione a partire da elementi patrimoniali immateriali presenti nel nostro Paese, e già dichiarati patrimonio immateriale dall'UNESCO, può rendere maggiormente visibile lo stretto intreccio cui si faceva riferimento. Nella descrizione dell'elemento patrimoniale che ha accompagnato l'iscrizione nel 2018 dell'*Arte dei muretti a secco*²⁹, (elemento transnazionale che accomuna le comunità di Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera) si mette in evidenza quanto l'elemento realizzi un rapporto di armonia tra uomo e ambiente e uomo e natura, così come l'attitudine di tale elemento di essere testimonianza di resilienza rispetto agli eventi climatici e ambientali. Si legge esplicitamente: "tali strutture testimoniano i metodi e le pratiche utilizzate dalle persone, dalla preistoria ad oggi, per organizzare il loro spazio di vita e di lavoro ottimizzando le risorse locali naturali e umane". Esse, inoltre, "svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione delle frane, delle inondazioni e delle valanghe e nella lotta all'erosione e alla desertificazione della terra, aumentando la biodiversità e creando condizioni microclimatiche adeguate per l'agricoltura»

Un ulteriore significativo esempio, tra i moltissimi ancora possibili, è dato certamente dall'elemento forse più noto tra quanti, anche con riferimento all'Italia, sono iscritti nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità: *La Dieta Mediterranea*³⁰. Si tratta di un elemento a forte impatto positivo che rispecchia tutti e tre i pilastri dello sviluppo sostenibile: ambientale ed economico, nella misura in cui essa include una serie di «conoscenze, pratiche e tradizioni che spaziano dal paesaggio alla tavola, che comprendono le coltivazioni, il raccolto, la pesca, la conservazione, lavorazione, la preparazione e, in particolare, il consumo

²⁷ In tal senso L. Zagato, *La convenzione sulla protezione del patrimonio intangibile*, in L. Zagato (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, 2008, pp.63-66

²⁸ Più approfonditamente sul punto, B. Ubertazzi, *Intangible cultural heritage and sustainable environment*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n.2/2022, pp.333-353

²⁹ Decisione 13.COM 10.B.10, dicembre 2018

³⁰ Decisione 5 COM 6.41, novembre 2010

degli alimenti (...)», ed in quanto «stile di vita» anche sociale ed economico. Non c'è dubbio, dunque, che la Dieta Mediterranea costituisca un validissimo esempio di patrimonio culturale immateriale, di grande efficacia in termini di rispetto del principio di equità tanto intergenerazionale quanto intragenerazionale.

In secondo luogo, e per converso, il rapporto tra salvaguardia del PCI e protezione dell'ambiente si manifesta anche nell'impossibilità di riconoscere e candidare alcune pratiche o manifestazioni culturali che possono potenzialmente arrecare danno alle risorse naturali, ad alcune specie vegetali o, anche agli animali.

Sempre in termini di esemplificazioni, si può fare il caso della pratica della *Tauromaquia* in Spagna. Quest'ultima è definita esplicitamente dalle legge spagnola 18/2013, seppure non senza notevoli contrasti tra le Comunità autonome³¹, e tra esse e lo Stato centrale, «parte del patrimonio storico e culturale comune». Non solo, ma nello stesso articolato della legge compare tra gli impegni dell'amministrazione statale quella della «promozione delle procedure necessarie per la presentazione della domanda della *Tauromaquia* nella Lista rappresentativa Unesco. (art. 5 lett. b). L'attenzione verso la pratica della *Tauromaquia* nella Penisola Iberica, sia essa di sostegno o di vera e propria avversione, è tale che anche nei mesi di emergenza sanitaria il dibattito è stato ripreso con forza, e l'*Asociación Intergubernamental de la Tauromaquia* (Ait) si è determinata a rivolgersi direttamente all'Unesco per sensibilizzare il Comitato intergovernativo del PCI in relazione a una presunta «situazione di emergenza» vissuta dalla corrida. Ora, è ben evidente che, nonostante la pratica sia qualificata a tutti gli effetti, e con forza di legge nazionale, come parte del patrimonio immateriale spagnolo, la *Tauromaquia* non potrà mai godere di alcun riconoscimento Unesco, proprio per il suo rapporto particolarmente cruento con l'animale.

5. Riflessioni conclusive: il caso italiano

Gli eventi ambientali e climatici che, sempre più frequentemente, affliggono il nostro pianeta, correlati o meno all'azione dell'uomo, mettono in luce la necessità, ormai non più prescindibile, di ragionare in termini di attenzione delle politiche pubbliche ai temi della sostenibilità, della tutela della biodiversità³² oltre che, più in generale, della protezione dell'ambiente. Il compito del giurista, fatto tesoro dell'apporto delle altre scienze che si rivelano fondamentali per comprendere tematiche così delicate e mutevoli, è

³¹ Quello della *Tauromaquia* è, infatti, divenuto in Spagna un vero e proprio *casus belli*, tra Stato e comunità autonome, con particolare riferimento alla Catalogna, e che è giunta fino al coinvolgimento del *Tribunal Constitucional* spagnolo. Sul punto si vedano, F.E. Grisostolo, *La tauromachia come terreno di scontro sulle competenze nell'Estado autonómico. A prima lettura della sentenza del Tribunal Constitucional, n.177/2016*, in «DPCE online», 1/2017; J.A. Carrillo Donaire, *La protección jurídica de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial*, in *Revista General de Derecho Administrativo, Portal Derecho S.A.*, n. 39, maggio 2015.

³² Su quest'ultimo profilo, per un'analisi giuridica, si veda P.L. Petrillo, *Per la tutela giuridica della diversità bioculturale*, in T.E. Frosini, T. Groppi, P.L. Petrillo (a cura di), *La tutela giuridica della diversità bioculturale. Percorsi comparati*, Milano, 2012

approfondire se, e in che termini, i diversi ordinamenti nazionali hanno elaborato una risposta giuridica che sia in grado di far fronte alle nuove e sempre più urgenti sfide del nostro pianeta.

In quest'ottica, la valorizzazione dell'elemento culturale nelle politiche pubbliche in tema di sostenibilità, nonostante i ritardi visti anche in ambito internazionale, può costituire un ulteriore tassello posto dagli ordinamenti nazionali nella prospettiva della messa in campo di politiche pubbliche sempre più sostenibili.

Di particolare rilievo a questo fine si può ritenere sia l'implementazione negli ordinamenti nazionali della *Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio immateriale*, che come si è visto, presenta, per sua stessa natura, un forte intreccio con tali tematiche.

Invero, assumendo uno sguardo comparatistico, il modo in cui l'ordinamento italiano ha implementato tale testo internazionale, e più in generale, ha fatto proprio il tema della tutela e della valorizzazione del PCI, risulta del tutto inadeguato, laddove, invece, molti ordinamenti nazionali, anche senza allargare troppo lo sguardo oltre i confini europei³³, dimostrano di aver compreso il valore e le implicite potenzialità insite nella tutela di tale categoria di patrimonio. Ciò, anche a dispetto degli ormai numerosi riconoscimenti Unesco di elementi italiani, e una sempre più diffusa sensibilità dell'opinione pubblica al tema. L'inserimento, infatti, dell'art. 7 bis, nel testo di riferimento in tema di patrimonio culturale nell'ordinamento italiano, il *Codice dei Beni culturali*, nella sua attuale formulazione³⁴, dimostra che il legislatore italiano ha completamente frustrato lo spirito della nozione di patrimonio immateriale, che dà valore all'immateriale *ex se*, plasmandola, al contrario, secondo la sua visione dei beni culturali, tutta incentrata sulla *res*³⁵.

³³ Per una riflessione comparata in chiave europea sugli strumenti di tutela del patrimonio culturale immateriale negli ordinamenti giuridici nazionali, sia consentito rinviare a C.A. d'Alessandro, *La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale. Uno sguardo comparato*, Padova, 2021; per una analisi che varca i confini europei, P.L. Petrillo (ed), *The legal protection of intangible cultural heritage*, cit.

³⁴ L'art.7 bis del Codice dei Beni culturali, infatti, introdotto, con l'art. 2 lett c) del d.lgs. 26 marzo 2008 n.62, testualmente prevede: «Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente Codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10». Per un commento all'art. 7-bis del Codice dei beni culturali, si rinvia, *ex multis*, a G. Famiglietti, *Art.7-bis. Espressioni di identità culturale collettiva*, in G. Famiglietti, N. Pignatelli, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Molfetta 2015, pp. 43 ss

³⁵ In senso critico sull'attuale formulazione dell'art. 7 bis del Codice Cfr. F. Rimoli, *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in Battelli E. et al. (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma 2017, p. 105, secondo cui la novella introdotta dal legislatore nel 2008 non solo non soddisfa l'esigenza di un reale recepimento dei testi internazionali Unesco, ma non sembra nemmeno rispondere alla ben più inclusiva formulazione dell'art. 9 Cost. sulla definizione di patrimonio culturale; in senso critico ancora, A.L. Tarasco, *Il patrimonio culturale. Concetto, problemi, confini*, Napoli, 2019, pp. 95-96; L. Casini, *Erra l'uomo finché cerca. La disciplina dei beni culturali dopo il d.lgs n.62/2008*, in «Giorn. Dir. Amm.», n. 10, 2008, pp. 1060 ss

È per converso, è altresì, vero che la recentissima novella dell'art. 9 della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 1/2022, in tema di tutela dell'ambiente, che si affianca al riferimento in materia già contenuto nell'art. 117 Cost., costituisce un indubbio tassello nella delineazione di un quadro giuridico sempre più idoneo e pronto ad affrontare le tematiche anche oggetto di questa analisi³⁶.

Il riferimento, oltre che alla tutela dell'ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, «anche nell'interesse delle future generazioni»³⁷, fa eco alla stessa nozione di sviluppo sostenibile ed è la testimonianza, di una rinnovata e più matura sensibilità del legislatore italiano, tale da aver condotto alla modifica di uno dei primi 12 articoli del testo fondamentale, per la prima volta nella storia della Costituzione repubblicana³⁸.

In questo contesto, anche nel rispetto del nuovo art. 9 della Costituzione, che, di fatto, richiama l'attenzione innanzitutto del legislatore, sui temi che avevano già da tempo costituito oggetto di regolamentazione per la Convenzione Unesco del 2003 e la tutela e la valorizzazione del

³⁶ In effetti, con tale novella, l'Italia si è allineata a molte Costituzioni europee che in maniera più o meno ampia ed intesa presentano tra i principi fondamentali un riferimento, oltre che all'ambiente, a un dovere in capo alle istituzioni di vigilare su un uso razionale delle risorse naturali (art. 45 Cost. Spagnola, art. 15 Cost della Bulgaria), così come un riferimento allo sviluppo sostenibile ovvero alla tutela delle future generazioni (Cost. greca art. 21, Cost. della Lituania art. 54, Cost. del Lussemburgo art. 11 bis, art. 66 Cost. Portoghese). Per uno sguardo comparato più ampio su tali tematiche, *ex multis*, cfr. F. Fracchia, *Il diritto ambientale comparato*, in *federalismi.it*, 2017; C. Sartoretti, *La tutela dell'ambiente nel diritto comparato: modelli costituzionali a confronto*, in M. A. Sandulli - R. Ferrara (a cura di), *Trattato di Diritto dell'ambiente*, Milano, 2014, pp.337 ss.; G. Cordini, *Diritto ambientale comparato*, in P. Dell'Anno, E. Picozza (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Padova, 2012. Per una riflessione di più ampio respiro sui riferimenti all'ambiente contenute nelle diverse costituzioni del mondo, con riferimento al fenomeno del c.d. *environmental constitutionalism*, cfr. D. Amirante, *Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law: New Perspectives for the Anthropocene*, in D. Amirante, S. Bagni (eds) *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene Values, Principles and Actions*, London, New York, 2022, pp. 148-168

³⁷ M. Cecchetti, sottolinea come l'inserimento di un riferimento esplicito all'interesse delle future generazioni diventi un «vincolo per il legislatore e, dunque, un parametro di validità denso di potenzialità per i processi decisionali di elaborazione delle politiche ambientali e per il sindacato giudiziale su di esse», cfr., *La riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quaderni Costituzionali*, n.2 giugno 2022, pp.351-354. Per una riflessione sul punto si veda anche D. Porena, *Anche nell'interesse delle generazioni future. Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, n.15/22.

³⁸ La novella in esame non ha mancato di «rivitalizzare» un dibattito dottrinario già da tempo molto vivace sulla opportunità o meno di una modifica di tal genere; senza pretesa di esaustività si rimanda ad alcuni dei commenti fatti all'indomani dell'approvazione in prima deliberazione della legge costituzionale 1/2022, pubblicati in *federalismi.it* n.16/22. In senso favorevole, I. A. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*; in senso critico, invece, T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*. D. Amirante, dal canto suo, sottolinea come, pur nelle indubbe lacune, la riforma 1/2022 sia da considerarsi un punto di partenza per «lo sviluppo di un vero e proprio diritto costituzionale dell'ambiente», cfr., *La riformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n.2/2022, pp. V-XIV

patrimonio immateriale, non sembra possa essere più differibile un intervento del legislatore italiano che non lasci, per così dire, senza tutela, o addirittura con una tutela fuorviante rispetto alle caratteristiche del suo oggetto, una categoria come quella del patrimonio immateriale che negli anni ha dato piena testimonianza di essere risorsa strategica e potente leva di sostegno spontaneo e sociale, in molti settori quali la conservazione della biodiversità, la gestione delle risorse naturali, così come la prevenzione e persino la risposta ai potenziali disastri naturali.

